

PILLOLE FISCALI

n. 01/2016

Legge di Stabilità 2016



Francesco Paolo Cirillo

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Napoli, lì 11/01/2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 - Supplemento Ordinario n. 70 è stata pubblicata la **Legge di Stabilità 2016**. Questa Legge è formata da un solo articolo con ben 999 commi coadiuvati da 7 allegati.

Cercheremo di dare risalto solo a quei commi che interessano il Professionista Medico / Sanitario.

IMPOSTE DIRETTE

- Ammortamento Beni Strumentali - Variazione in aumento del 40% per quelli nuovi (commi 91-94-97).
Lo sgravio trova applicazione solo per i beni nuovi acquistati dal 15/10/2015 a tutto il 31/12/2016, sia in contanti che in locazione finanziaria;
- Detrazione al 19% per canoni di leasing per abitazione principale (commi 82-84).
Si detrae un importo pari al 19% degli oneri sostenuti dal Professionista dall'IRPEF lorda, per l'acquisto dell'abitazione principale attraverso un contratto di leasing, dal 01/01/2016 al 31/12/2020.
- Proroga detrazioni Bonus Edilizia / Risparmio Energetico / Mobili (commi 74-75-87-88).
Proroga a tutto il 31/12/2016 sia per interventi di ristrutturazione edile al 50%, sia per efficienza energetica al 65% nonché per l'acquisto di mobili al 50% oltre che per grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A +.

L'ulteriore novità di questa Legge di Stabilità è che il bonus Mobili e Arredi è concesso al 50% in 10 quote annuali per un importo non superiore ad € 16.000,00, solo per giovani coppie composto da coniugi o da conviventi more uxorio con nucleo costituito da almeno 3 anni ove uno dei due non abbia superato i 35 anni; ovviamente questa agevolazione non è cumulabile né con la detrazione per interventi sul patrimonio edilizio né connesso al bonus mobili.


➤ Ulteriore Deduzione IRAP (Commi 123-124).

Per i Professionisti è prevista una ulteriore deduzione IRAP, aumentata a:

- € 5.000,00 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- € 3.750,00 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- € 2.500,00 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- € 1.250,00 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.

➤ Esenzione IRAP solo per Medici Ospedalieri (comma 125).

Vi è esenzione totale, in quanto non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP e solo e soltanto per i Medici che hanno firmato una convenzione con Presidi Ospedalieri per l'attività Professionale solo all'interno di queste strutture, ove però questi Medici hanno per l'attività svolta più del 75% del proprio reddito complessivo.

 **TRASMISSIONE DATI SANITARI** (730 Precompilato comma 949 L. a), b), c))

Entro il 31/01/2016 devono essere inviate tutte le parcelle emesse da Medici e Strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale relative all'anno 2015, i quali possono delegare previa autorizzazione, anche un intermediario abilitato, mentre a partire dal 01/01/2016 l'invio deve essere fatto anche da Strutture autorizzate e non accreditate per le prestazioni dei servizi sanitari.

Non dimentichiamo le sanzioni da € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni comunicazione omessa/tardiva.

 **REGIME FORFETTARIO** (commi 111-113)

Per questo regime la Legge di Stabilità 2016 ha previsto un'imposizione molto più leggera ed un aumento della base imponibile tralasciando il limite dell'età anagrafica, e cioè:

- Tassazione al 5%: unica imposta che racchiude IRPEF / IRAP / Addizionali / IVA / Studi di Settore;
- Durata 5 anni sino al 31/12/2020: non vi è più il limite di 35 anni di età;
- Fatturato max € 30.000,00 ragguagliato ad anno;

- Fatturato decurtato per quanto attiene ai costi pari al 22% quindi l'imponibile è pari al 78% per l'attività Professionale;
- Spesa per Lavoro dipendente e per Collaboratori: non deve superare la cifra pari ad € 5.000,00;
- Spesa per Beni Strumentali: l'ammontare annuo non deve essere superiore ad € 20.000,00;
- Esenzione: i Professionisti che nell'anno 2015 hanno percepito Redditi di Lavoro Dipendente ed assimilati eccedenti l'importo pari ad € 30.000,00 non possono avvalersi di tale regime a meno che il rapporto di lavoro risulta cessato.

FONDI EUROPEI (comma 821)

Sono estesi anche ai Liberi Professionisti le risorse dei fondi strutturali europei che rientrano nella programmazione 2014/2020 come ben chiarito sia dalla Commissione che dal Parlamento Europeo.

IMU / TASI (commi 10 - L. a) b) c) d), 11-12-13-14 - L. a) b) c) d), 15-16-21-23-25-26-27-28)

Abitazione principale esentata da IMU / TASI .

Se invece sono di categoria di lusso (cat. A/1 - A/8 - A/9) sono soggette ad IMU con un'aliquota prevista dal 4 al 6 per mille con detrazione di € 200,00, mentre per la TASI se prevista da delibera Comunale in caso di comodato, riduzione al 50% della base imponibile ma con imposta ordinaria, vi sono però dei vincoli da rispettare, e cioè:

- che il contratto sia registrato;
- che il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia;

Il tutto si applica anche se il comodante possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.

La TASI non si paga sulle abitazioni principali ma su tutte le altre sia del proprietario che dall'utilizzatore dell'immobile.

ASSUNZIONE

Bonus per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato dal 01/01/2016 per 24 mesi per i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro del 40%, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad € 3.250,00 su base annua.

PAGAMENTO IN CONTANTI (commi 898-899-902-903)

Maggiore libertà per i pagamenti in contante, anziché il limite a € 999,99, a datare dal 01/01/2016 detto limite è aumentato ad € 2.999,99.

CANONE RAI

Riduzione a datare dal 01/01/2016 del Canone RAI da € 113,50 quest'anno il costo sarà di soli € 100,00 e sarà da pagare nel caso esista un'utenza di Energia Elettrica; il tutto sarà dilazionato in 10 rate sulle fatture di energia elettrica a datare, solo per quest'anno, dal Luglio 2016 cumulando le precedenti.

PAGAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI (commi 900-901-904)

Il Professionista dal 01/01/2016 dovrà avere nel proprio Studio il "POS", non vi è più il limite dei € 30,00 ma ci saranno sanzioni con un decreto attuativo entro il 01/02/2016 emanato dal MEF.